
DECRETO

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici.

Art. 1 (Definizioni)

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto, sono prese a riferimento le definizioni riportate nel "Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti".
2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito si riportano le definizioni richiamate.
 - a) *Trasporto aereo di aviazione generale*: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo.
 - b) *Aviosuperfici*: le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Nelle aviosuperfici sono consentite attività di aviazione generale (attività non remunerate), trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.
 - c) *Trasporto aereo commerciale*: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

Art. 2 (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale per classi di aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine di aeroporti di aviazione generale, e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.
2. Il presente decreto non si applica agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale come definiti all'articolo 1. Per gli stessi aeroporti continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonché dal decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1981.

Art. 3 (Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sugli aeroporti di aviazione generale)

1. Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.

Art. 4 (Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sulle aviosuperfici)

1. Per le aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006.
-

Art. 5

(Abilitazione personale addetto)

1. L'abilitazione al personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006 è rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:
 - Certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale;
 - Accertamento di un'adeguata capacità tecnica.

Art. 6

(Accertamenti sul presidio antincendio)

1. Ferme restando le competenze degli Uffici Ispettivi previste dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal presente decreto è attuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC per:
 - gli aeroporti di aviazione generale;
 - le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006.
2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli aeroporti di aviazione generale, saranno comunicati agli Uffici Ispettivi competenti per territorio per le finalità legate all'applicazione della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e del decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1981.

Art. 7

(Livelli di protezione antincendio)

1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata.
2. Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A allegata al presente decreto. Eventuali modifiche alla Tabella A allegata al presente decreto potranno essere attuate con provvedimento del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
3. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici elencati nella Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in
-

vigore del presente decreto, dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio:

- A. entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;
 - B. entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006.
2. Il Gestore o il soggetto autorizzato ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà, entro i termini sopra indicati, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio ai requisiti di cui al presente decreto.
 3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti di cui al presente decreto, gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006 possono operare sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente in essere.
 4. La validità dei decreti istitutivi del servizio antincendio per gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Restano valide le abilitazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1981, finalizzate al rilascio delle abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

IL MINISTRO

Tabella A

Estinguenti e attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006. Le dotazioni elencate nella presente Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato, avente trazione integrale, e idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

Sostanze estinguenti		
Estintore a schiuma		Estintore a polvere
	Rateo di scarico	N° 2 da kg 12
N° 1 da 100 litri	Non inferiore a 100 litri/m	

Attrezzatura tecnica per operazioni di soccorso	Unità
Chiave inglese	1
Ascia del tipo piccolo anti incuneamento per aerei	1
Trancia bulloni cm. 6 l	1
Cavafascioni-leva per pneumatici cm. 95	1
Lampada per segnalazioni	2
Gancio o braga	1
Sega per metalli o seghetto per lavori pesanti completo di lame di ricambio.	1
Coperte resistenti al fuoco	1
Corda m.15	1
Pinze cm.17.8 con taglio laterale	1
Pinze giunto scorrevole cm.25	1
Set assortito di giraviti	1
Cesoie per lamiere	1
Passacavi cm.10	1
Mototroncatrice a disco	1
Utensili trancia corde	1
Guanti resistenti alla fiamma (ove non in dotazione individuale)	2
Cassetta per il pronto soccorso	1
